Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 11 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 3 settembre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1937-XVI, registro 21 Africa Italiana, foglio 313.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO.

Alonzi Aurelio di Giovanni e di Latini Bernardina, nato a Roma il 28 dicembre 1898, tenente di complemento del XII battaglione eritreo (*alla memoria*). — Volontario in una azione contro ribelli, accortosi di una minaccia del nemico in forze sul fianco dello schieramento, con generoso impulso, chiaro intuito tattico ed irresistibile slancio, piombava di sorpresa sull'avversario che, sopraffatto, allentava la pressione sbandandosi. Non pago del successo iniziale ottenuto, che permetteva alle restanti forze di prendere posizione, con un pugno di animosi trascinati dal suo esempio, si gettava all'inseguimento e, primo fra tutti, impegnava col nemico strenuo corpo a corpo. Crivellato di ferite, continuava a combattere ed a incitare alla lotta finchè, in un ultimo assalto, cadeva eroicamente sul campo. Fulgido esempio di sublime ardimento. — Passo Termarber, 7 settembre 1936-XIV.

Gianelli Angelo di Francesco e di Pozzo Maria, nato a Chiavari il 16 dicembre 1910, sottotenente di complemento del 2° raggruppamento arabo somalo, IV battaglione (*alla memoria*). — In aspro combattimento contro preponderanti forze ribelli, alla testa di un plotone, del quale aveva assunto volontariamente il comando, si distinse per ardimento, decisione e sprezzo del pericolo. Ricevuto l'ordine di ripiegare, benchè due volte ferito, non lasciava il reparto, infliggendo, all'incalzante avversario sanguinose perdite. Colpito ancora una volta, persisteva nella lotta, con stoica fermezza, facendosi trascinare di sbalzo in sbalzo a braccia dai propri uomini, che animava e rincuorava con parole incitatrici. Spirava il mattino seguente per l'abbondante perdita di sangue, con la serenità dei forti. Fulgido esempio di virtù guerriere. — Collubi, 20 agosto 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Salerno Alfonso di Giuseppe e fu Duca Francesca, nato a Gangi il 4 gennaio 1905, tenente medico in s. p. e. dell'XI battaglione eritreo. — Ferito in combattimento, rifiutò di essere soccorso, per non distogliere uomini dalla linea di fuoco, sino a quando non fu raggiunta una posizione dominante che occorreva occupare al più presto. — M. Neverit, 25 dicembre 1935-XIV.

Mohamed Nunò, ascari (27293) del raggruppamento carri d'assalto della Somalia, II gruppo, 5ª compagnia. — Di sentinella ad una colonna autocarri, dava tempestivamente l'avviso dell'avvicinarsi di una forte colonna di armati abissini. Concorreva poi a mettere in fuga il nemico, comportandosi valorosamente e rimanendo gravemente ferito. — Birgot, 19 aprile 1936-XIV.

Nagi Ahmed, buluc basci (98) del I battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc avanzato, lo guidava con slancio e ardimento all'attacco di forti posizioni nemiche, che raggiungeva fra i primi dopo aspra lotta all'arma bianca. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

Omar Nur, buluc basci (2272) del III battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Si lanciava arditamente con pochi uomini contro un pericoloso nucleo nemico che agiva da postazione in caverna, annientandolo con lancio di bombe a mano. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ramadan Kamis Ahmed, buluc basci (4915) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia mitraglieri. — Comandante di buluc armi pesanti, durante un lungo ed aspro combattimento, si portava con audaci sbalzi, sotto violentissimo fuoco, a breve distanza dal nemico, che riusciva a battere efficacemente, dando prova di slancio e di ardimento esemplari. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Sale bin Said, buluc basci (8019) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia M. P. — In aspro e lungo combattimento, guidando con slancio ed audacia il proprio buluc armi pesanti, si portava a brevissima distanza dal nemico, cui infliggeva gravi perdite col tiro della sua mitragliatrice e con lancio di bombe a mano, dimostrando doti non comuni di bravura ed ardimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Scemzan Sale, buluc basci (2998) del I battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc avanzato, sfruttando abilmente gli appigli del terreno, si portava inosservato e con celerità a brevissima distanza da una posizione avversaria, contro la quale apriva poi improvvisamente un fuoco micidiale. Indi si lanciava animosamente all'assalto, alla testa dei suoi uomini, sgominando i difensori. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

Tabit Aider Iaia, buluc basci (9420) del I battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc avanzato, lo guidava con slancio ed ardimento all'attacco di una forte posizione nemica, che conquistava dopo violenta lotta ad arma bianca. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Tabit Mohamed Salek, ascari (19360) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia M. P. — Porta treppiede di mitragliatrice pesante, sotto intenso fuoco nemico che aveva mortalmente colpito due tiratori della sua arma, essendosi questa inceppata, si prodigava con esemplare calma e coraggio per ripararla, rimanendo a sua volta gravemente ferito. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uaberi Ali, iusbasci (226) del I battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Durante un aspro combattimento, precedendo la sua compagnia, si lanciava con esemplare coraggio, alla testa di pochi ascari, all'attacco di una posizione nemica che raggiungeva fra i primi. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Bancale Mario, capitano di complemento dell'XI battaglione eritreo. — Comandante di compagnia, la conduceva con perizia e valore all'attacco di forti posizioni avversarie, conquistandole. — Monte Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Crespi Umberto, primo capitano di complemento dell'XI battaglione eritreo. — Comandante di compagnia mitraglieri, partecipava volontariamente ad un aspro combattimento con un'aliquota del suo reparto assegnata alle compagnie avanzate, comportandosi con valore. — Govò Neverit, 25 dicembre 1935-XIV.

De Beaumont Giuseppe di Alfredo e fu Gerolama Criscenti, nato a Palermo il 31 luglio 1891, primo capitano in s. p. e. del 2° gruppo battaglioni eritrei. — Capitano addetto ad un comando di gruppo di battaglioni eritrei, in un'aspra giornata di combattimento manteneva il collegamento tra i battaglioni del gruppo, percorrendo ri-

petutamente, sotto violente raffiche di mitragliatrici nemiche, l'intera fronte dei reparti impegnati. Compiva ardite ricognizioni, fornendo al comando di gruppo importanti notizie sul nemico. — Af Gagà-Govò Neverit, 25 dicembre 1935-XIV.

La Cecilia Alfonso, sergente maggiore dell'XI battaglione eritreo. — Sottufficiale addetto ad un comando di battaglione eritreo, dava prova di ardimento nell'assolvere il rischioso incarico, volontariamente assunto, di ricercare il collegamento con una compagnia distaccatasi dal battaglione. In altre occasioni dava ripetute prove di senso del dovere e di coraggio. — Monte Neverit, 25 dicembre 1935-XIV.

Marzuoli Alberto di Gaetano e di Alvise Adelaide, nato a Montesilvano il 13 settembre 1910, sergente maggiore del V gruppo artiglieria, 6ª batteria da montagna eritrea. — Sergente maggiore di contabilità, in sosta con le salmerie di una batteria da montagna eritrea, accortosi che questa era entrata improvvisamente in azione, di propria iniziativa, accorreva sulla linea dei pezzi e, sotto il fuoco della fucileria avversaria, si prodigava, con perizia e sprezzo del pericolo nel coadiuvare, per tutta la durata dell'azione i propri ufficiali. — Govò Neverit, 25 dicembre 1935-XIV.

Petrecca Alessandro fu Pasquale e di Durante Carmine, nato a Sessano il 31 agosto 1894, capitano in s.p.e. della III brigata eritrea. — Addetto ad un comando di brigata eritrea, durante un aspro combattimento, assolveva con abnegazione e coraggio, sotto il fuoco nemico, i suoi compiti di collegamento. — Af Gagà-Govò Neverit, 25-26 dicembre 1935-XIV.

Elmi Abdi, ascari (21323) del I gruppo artiglieria cammellata, 1ª batteria cammellata da 65/17. — Ascari addetto all'ufficiale di collegamento con un battaglione impegnato, si prodigò nella trasmissione di ordini alla batteria, attraversando più volte la zona battuta dal fuoco avversario. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Elmi Uarsama, ascari (5574) del I gruppo artiglieria cammellata, 1ª batteria da 65/17. — Conducente di cammello della linea dei pezzi, in un aspro combattimento, durante il quale la batteria effettuò due difficili prese di posizione, guidò il quadrupede a lui affidato con sereno coraggio, preoccupato soltanto di non ritardare l'entrata in azione del proprio pezzo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Fessatzien Gherezghier, ascari (79350) dell'XI battaglione eritreo. (*alla memoria*). — In servizio di pattuglia, assolveva con perizia e valore il suo compito, finchè, mortalmente colpito, cadeva sul campo. — Af Gagà, 25 dicembre 1935-XIV.

Galille Mursal, ascari (16636) del I gruppo artiglieria cammellata, 1ª batteria cammellata da 65/17. — Servente al pezzo durante un aspro combattimento assolveva, sotto il fuoco nemico, il proprio compito con encomiabile serenità, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ired Erzi Ismail, ascari (19720) del comando I battaglione arabo somalo. — Segnalatore con bandiera durante un'aspra e lunga battaglia, si metteva in istazione, per poter assolvere il compito, in terreno scoperto e da ogni direzione battuto. Sotto il fuoco, trasmetteva e riceveva comunicazioni con una chiarezza che testimoniava il suo sereno coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Isak Aden, muntaz (18072) del I battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Assolveva con perizia ed avvedutezza un compito affidatogli durante lo svolgimento del combattimento, dimostrando attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Iusuf Mursal, buluc basci (22) del comando I battaglione arabo-somalo. — Segnalatore con bandiera, durante un'aspra e lunga battaglia, si metteva in stazione per poter assolvere il compito, in terreno scoperto e da ogni direzione battuto. Sotto il fuoco, trasmetteva e riceveva comunicazioni con una chiarezza che testimoniava il suo sereno coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Maccaran Bulò, buluc basci (910) del quartiere generale corpo indigeni della Somalia. — Comandante di pattuglia incaricata di rastrellare una zona insidiosa, assolveva il suo compito con perizia e valore. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mahat Osman Ali, ascari (18810) del I battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Unico portaferiti di una compagnia, si prodigava nell'assolvimento dei suoi compiti, attraversando ripetutamente zone battute da violento fuoco nemico e dando prova esemplare di abnegazione e coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Abdulla, muntaz (18487) del I battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Febbricitante, rinunciava a lasciare il proprio reparto per prendere parte ad un combattimento, durante il quale si distingueva per spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Ali, muntaz (11723) del raggruppamento carri d'assalto della Somalia, II gruppo, 5ª compagnia. — In combattimento si comportava con valore e sprezzo del pericolo. — Uadi Korrak, 15-17 aprile 1936-XIV.

Mohamed Ali, muntaz (12057) del 1° gruppo artiglieria cammellata, 1ª batteria da 65/17. — Graduato puntatore, durante un aspro combattimento, assolveva il proprio compito con esemplare calma e perizia, sotto il fuoco nemico dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Assan, muntaz (12021) del 1° gruppo artiglieria cammellata, 1ª batteria da 65/17. — Graduato puntatore, durante un aspro combattimento assolveva, sotto il fuoco nemico, il proprio compito con esemplare calma e perizia dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Gure, ascari (20971) del III battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — In due giornate di combattimento, pur trovandosi in condizioni fisiche menomate per malattia, si distingueva per azioni personali intelligenti e valorose. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Omar, muntaz (9018) del I battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Capo arma di un buluc fucilieri, incurante del pericolo, riusciva, sotto il fuoco avversario, a portare la propria mitragliatrice sulla sommità di una quota violentemente battuta, dalla quale infliggeva al nemico gravi perdite. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Uarsama, ascari (18865) del quartier generale del corpo indigeni della Somalia. — Durante un aspro combattimento e mentre più ferveva la lotta assumeva volontariamente l'incarico di scortare un superiore che doveva ricercare il collegamento con un reparto avanzato. Nell'assolvimento dell'incarico, reso difficile dalle insidie del terreno ed ostacolato dal violento fuoco nemico, dava prova di abnegazione e coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Ussen, ascari (10904) del I battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Porta ordini, nonostante la violenza del fuoco nemico e l'asperità del terreno, assolveva i suoi compiti con perizia, e rapidità, dando prova di coraggio ed abnegazione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamed Ussen Issa, ascari (20814), del I battaglione arabo somalo. — Durante un lungo ed aspro combattimento dava prova di abnegazione e sprezzo del pericolo, recandosi ripetute volte, con la colonna cammelli di cui faceva parte, sulle linee avanzate per rifornire di munizioni ed acqua i reparti impegnati. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mohamud Mohamed Omar, ascari (20836) del I battaglione arabo somalo. — Durante un lungo ed aspro combattimento dava prova di abnegazione e coraggio. Leggermente ferito, continuava ad esplicare il proprio compito, dando bell'esempio di spirito di sacrificio, si recava ripetute volte, con la colonna cammelli, di cui faceva parte, sulle linee avanzate per rifornire di munizioni ed acqua i reparti impegnati. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Mussa ben Ahmed, ascari (18293) del I battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Port'arma tiratore, durante un aspro combattimento, noncurante del violento fuoco nemico, riusciva a raggiungere la sommità di una quota, dalla quale eseguiva tiro efficacissimo concorrendo validamente ad obbligare l'avversario ad abbandonare le alture antistanti. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Neuman Sef Abdalla, buluc basci (1846) del I battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Comandante di buluc armi pesanti, con celere movimento eseguito sotto violento fuoco avversario, postava la sua mitragliatrice su una posizione che gli consentiva di accompagnare con tiro efficace l'avanzata dei fucilieri. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Nur Daud, ascari (17346) del III battaglione arabo somalo, plotone comando. — Porta ordini, durante un lungo ed aspro combattimento, si prodigava nell'assolvimento dei suoi rischiosi compiti, dando prova di abnegazione e coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Nur Osman Omar, buluc basci (2098) del I battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Comandante di buluc armi pesanti, sotto intenso fuoco nemico, conduceva i suoi uomini in modo encomiabile. — Con la sua arma batteva con grandissima efficacia una postazione di mitragliatrice avversaria, dando esempio di ardimento e di sereno coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Omar Scek Mohamud, muntaz (17344) del III battaglione arabo somalo, plotone comando. — Porta ordini, durante un lungo ed aspro combattimento, si prodigava, con abnegazione e coraggio, nell'assolvimento dei suoi compiti. Già distintosi per sprezzo del pericolo in precidenti azioni. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Osman Uarsama Ugaf, buluc basci (18470) del I battaglione arabo somalo. — Porta ordini, durante un'aspra e lunga battaglia attraversava, ripetutamente, terreno intensamente battuto da mitragliatrici e cannoncini avversari, per recare ordini ed assumere notizie. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Said Abdulla, ascari (8256) del comando I battaglione arabo somalo. — Segnalatore con bandiera, durante un'aspra e lunga battaglia, si metteva in stazione, per poter assolvere al compito, in terreno scoperto e da ogni direzione battuto. Sotto il fuoco, trasmetteva e riceveva comunicazioni con una chiarezza che testimoniava il suo sereno coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Said Ahmed Amudi, buluc basci (1454) del I battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Comandante di buluc, lo guidava con perizia e coraggio, sotto violentissimo fuoco avversario, alla conquista di una posizione nemica. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Salim Abdulla Ahmed, buluc basci (4366) del I battaglione arabo somalo. — Assegnato a sua domanda, quale coadiutore del medico, durante il combattimento, assolveva il suo compito con abnegazione e disinteresse, noncurante del pericolo particolarmente incombente, per la posizione allo scoperto che aveva dovuto assumere il posto di medicazione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Salim ben Said, muntaz (10650) del battaglione arabo somalo, 4ª compagnia M. P. — Port'arma tiratore di mitragliatrice pesante, durante un'aspro combattimento, si distingueva per perizia e coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Sef Aider Osman, buluc basci (9028) del I battaglione arabo somalo, 4ª compagnia M. P. — Comandante di buluc armi pesanti, le impiegava, durante un aspro combattimento, con perizia e coraggio, cooperando efficacemente all'avanzata dei fucilieri. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Siad Abdi, muntaz (18078) del quartiere generale del corpo indigeni della Somalia. — Porta ordini, durante un lungo ed aspro combattimento, assolveva i suoi compiti con abnegazione e coraggio esemplari. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Toclù Medaniè, muntaz dell'XI battaglione eritreo. — Comandante di scaglione munizioni effettuava con regolarità e valoroso contegno il rifornimento delle munizioni sotto il fuoco nemico. — Af Gagà, 25 dicembre 1935-XIV.

Turone Mohamed Abgal, ascari (18775) del III battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — In aspro combattimento contro nuclei nemici appostati in caverna, si portava con esemplare ardimento a breve distanza da essi, sgominandoli con intenso lancio di bombe a mano. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uarsama Dirie, muntaz (17706) del I raggruppamento arabo somalo, III battaglione, 1ª compagnia. — Graduato tiratore di mitragliatrice, durante un combattimento di due giorni, contro nemico superiore in numero e sistemato a difesa, dava prova di abilità, slancio e sprezzo del pericolo. Contro gruppi nemici rilevanti, che tentavano un aggiramento, risolutamente e di iniziativa, volgeva la propria arma, contribuendo in tal modo a ricacciarli dalle posizioni che già avevano raggiunto. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uarsama Erzi Fara, ascari (19264) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia M. P. — Durante un lungo ed aspro combattimento assolveva volontariamente e ripetute volte, compiti rischiosi, dando prova di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uera Mohamed, iusbasci (125) del I battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Durante un aspro combattimento dava bella prova di abnegazione e coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Uoldeflicos Uoldesillasse, buluc basci dell'XI battaglione eritreo. — Comandante di plotone lo guidava con perizia e valore contro una posizione avversaria e resisteva tenacemente a ripetuti attacchi nemici. — Af Gagà, 25 dicembre 1935-XIV.

Ussen Alì Iusuf, ascari (18537) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia M. P. — Porta ordini di plotone, durante un aspro e lungo combattimento, si prodigava nel recapito di comunicazioni, sotto l'intenso fuoco nemico, dando prova di abnegazione e coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ussen Alì, buluc basci (10370) del I battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Durante una marcia di avvicinamento assolveva con perizia compiti di esplorazione, prendendo tra i primi il contatto col nemico e individuando alcuni centri di resistenza che venivano poco dopo efficacemente battuti dal fuoco di mitragliatrici e dall'artiglieria. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ussen Aliò, ascari (19089) del I battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Ascari esploratore, si distingueva in combattimento per perizia e coraggio. Raggiungeva fra i primi una posizione nemica, concorrendo a fugare gli ultimi difensori dopo lotta all'arma bianca. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ussen Dolo, muntaz (1500) del comando artiglieria corpo indigeni della Somalia. — Durante aspro combattimento disimpegnava con perizia e sprezzo del pericolo il servizio di porta ordini di una pattuglia di artiglieria. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

(770)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2638.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1478, portante modificazioni al R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1330, relativo al Nucleo di mobilitazione dell'organo della alimentazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1478, portante modificazioni al R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1330, relativo al Nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL
SOLMI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2639.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1608, concernente modificazioni al R. decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934-XII, n. 971, recante limitazioni dell'impiego della margarina in usi alimentari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1608, concernente modificazioni al R. decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934-XII, n. 971, recante limitazioni dell'impiego della margarina in usi alimentari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL
LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2640.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI —
DI REVEL — LANTINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2641.

Modificazione dell'art. 51 del regolamento di Sanità marittima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1926, con il quale viene data approvazione nel Regno all'Accordo internazionale concernente la soppressione dei visti consolari sulle patenti di sanità, e all'Accordo internazionale concernente la soppressione delle patenti di sanità, stipulati a Parigi il 22 dicembre 1934-XIII;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 14 del testo unico delle leggi sanitarie;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 51 del regolamento di Sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, è modificato come segue:

« Salvo il disposto di convenzioni internazionali o, comunque, reciprocità di trattamento, è obbligatorio il visto da parte dei Regi consoli sulle patenti di sanità delle navi dirette a porti italiani ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 29 marzo 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2642.

Emissione di francobolli per l'Africa Orientale Italiana celebrativi della fondazione dell'Impero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, sulla dichiarazione di sovranità sulla Etiopia e sull'assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore di Etiopia, convertito nella legge 18 maggio 1936-XIV, n. 867;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, contenente norme per disciplinare l'emissione di carte valori postali commemorative, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1153;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla emissione di francobolli celebrativi dello storico evento della proclamazione dell'Impero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi della proclamazione dell'Impero, da valere per l'affrancatura delle corrispondenze impostate negli uffici postali situati nei territori posti sotto la sovranità italiana in virtù del R. decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, numero 754, e dirette ovunque.

Art. 2.

I detti francobolli, dei tagli di L. 0,10, L. 0,20, L. 0,25, L. 0,30, L. 0,50, L, 0,75, L. 1,25, hanno validità dal 27 maggio 1936-XIV.

Art. 3.

Essi portano la leggenda: « Etiopia » ed il valore in italiano, arabo, ed amarico; la data 9 maggio 1936 e un fascio littorio con l'annuale fascista « A. XIV.E.F. » e la scritta « Poste Coloniali Italiane ».

Hanno inoltre le seguenti caratteristiche:

I francobolli da L. 0,25, L. 0,30, L. 0,50, di formato mm. 24 x 40 riproducono la Nostra Effige disegnata su fondo scuro ed hanno la colorazione verde quelli da L.0,25, bruna quelli da L. 0,30 e viola quelli da L. 0,50; il disegno è disposto in senso verticale.

I francobolli da L. 0,10, 0,20, 0,75, 1,25 dello stesso formato dei precedenti riproducono la Nostra Effige disegnata su fondo chiaro ed hanno la colorazione bruna quelli da L. 0,10, viola quelli da L. 0,20, sanguigna quelli da L. 0,75 e bleu nero quelli da L. 1,25; il disegno è disposto in senso orizzontale.

Essi differiscono inoltre fra di loro per la vignetta del paesaggio di sfondo: gli obelischi di Axum per il francobollo da L. 0,10; alcune ambe per quello da L. 0,20; il castello di Gondar per quello da L. 0,75; la tomba di Scek Ussen per quello da L. 1,25.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2643.

Norme per l'attuazione del R. decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, circa apertura di nuovi teatri, adattamento di immobili a sale per spettacoli teatrali e concessione di licenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 193;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, la grazia e giustizia, i lavori pubblici e le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini del nulla osta di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 193, tutti coloro, enti o privati, che intendono:

a) costruire teatri;

b) adattare immobili a sale per spettacoli teatrali;

c) destinare sale per proiezioni cinematografiche a teatri;

d) eseguire qualsiasi lavoro relativo alla costruzione, modificazione o trasformazione di locali da destinarsi a teatri;

e) ottenere nuove licenze di esercizio teatrale, o la rinnovazione di quelle concesse per rappresentazioni teatrali in locali non destinati esclusivamente a tale genere di spettacoli; debbono farne domanda su carta da bollo da lire sei diretta al Ministero della cultura popolare per il tramite del prefetto.

Art. 2.

Nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 1, la domanda dev'essere corredata:

1° del progetto completo in duplice copia della costruzione o dei lavori da eseguire, compresi piante, alzate e prospetti, firmati o da un ingegnere o da un architetto iscritto nell'albo professionale;

2° del piano finanziario dei lavori (preventivo di spesa e modalità del finanziamento);

3° di tutti quegli altri documenti atti a comprovare la opportunità dei lavori progettati.

Art. 3.

Nel caso di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 ove si tratti di concessione di nuova licenza la domanda deve essere corredata del certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale il richiedente ha risieduto negli ultimi due anni e del certificato penale generale, entrambi di data non anteriore ai due mesi dalla data dell'istanza, nonchè di un certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni dal quale risulti che l'istante non è stato mai dichiarato fallito.

Art. 4.

Il prefetto, nel trasmettere al Ministero della cultura popolare le domande ricevute, comunicherà, unitamente al proprio motivato parere, tutti gli elementi e le notizie necessarie od utili ai fini dell'esame della domanda stessa, e particolarmente circa:

1° il numero e la capacità delle sale teatrali esistenti nel Comune;

2° il numero degli abitanti del Comune;

3° le condizioni economiche della popolazione e gli eventuali requisiti turistici della località;

4° i miglioramenti tecnici, nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 che il progetto prevede per adeguare la costruzione o il rifacimento alle esigenze della moderna tecnica teatrale ed alle condizioni igieniche e di abitabilità dei locali annessi.

Art. 5.

La Commissione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, in base agli elementi forniti dall'interessato, al parere ed alle notizie di cui al precedente articolo, esaminerà il progetto disponendo ove occorra i supplementi di istruttoria ed i sopraluoghi che riterrà necessari ed esprimerà il suo motivato parere in merito, ai fini del nulla osta di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.

La Commissione delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Il Ministero della cultura popolare ove lo ritenga opportuno e le circostanze lo richiedano può, sentita la Commissione, assegnare un termine entro il quale i lavori già ap-

provati debbono essere eseguiti sotto pena di decadenza dell'autorizzazione.

Parimenti lo stesso Ministero può, in qualunque momento e con i mezzi e le modalità che ritiene più opportuni, assicurarsi che i lavori autorizzati siano eseguiti secondo i progetti approvati.

Ove i detti lavori risultino non conformi a quelli autorizzati il Ministero della cultura popolare può ordinarne la sospensione.

Art. 7.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 156 e seguenti del relativo regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 359, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2644.
Ordinamento del servizio catastale e tecnico erariale nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Riconosciuta la necessità di provvedere all'organizzazione del servizio del catasto e tecnico erariale nell'Africa Orientale Italiana, con la formazione delle necessarie carte topografico-catastali a grande e media scala;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, alla dipendenza del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, il servizio del catasto e tecnico erariale.

A tale servizio sono affidati:

a) la formazione di carte topografiche catastali a grande e media scala, riguardanti i centri urbani, le zone colonizzate o da colonizzare ed ogni altra zona che il Governo generale ritenga necessario di rilevare;

b) le operazioni tecniche preparatorie per il riordinamento dei catasti esistenti, e per l'allestimento di nuovi catasti nei territori che ne sono sprovvisti;

c) il censimento della proprietà immobiliare del demanio patrimoniale, per istituire uno schedario descrittivo di essa, che riporti gli estremi relativi alla consistenza ed alla utilizzazione dei singoli beni;

d) la consulenza tecnica per la determinazione delle indennità per espropriazione per causa di pubblica utilità;

e) la determinazione dei canoni per concessioni precarie di beni demaniali e, in genere, ogni altro compito tecnico attinente ai beni di proprietà del demanio o da esso amministrati;

f) altri eventuali compiti tecnico-fiscali analoghi a quelli affidati nel Regno agli uffici tecnici erariali.

Art. 2.

Le operazioni di rilevamento per la formazione delle carte di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, da eseguire con i metodi ordinari, ovvero con quelli fotogrammetrici, possono essere affidati a ditte specializzate sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli uffici tecnici coloniali di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Nel Governatorato di Addis Abeba ed in ciascuno dei Governi dell'Eritrea, della Somalia, dell'Amara, dei Galla e Sidama e dell'Harar, sono istituiti, con sede nei rispettivi capoluoghi, uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali, retti da ingegneri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, e costituiti con personale tecnico e d'ordine della stessa Amministrazione e con altro personale tecnico, d'ordine, subalterno, da assumersi in relazione allo sviluppo dei servizi, ai sensi del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, e delle altre disposizioni vigenti.

Art. 4.

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo dei servizi deferiti agli uffici locali del catasto e dei servizi tecnici erariali, è istituito, presso il Governo generale, un ufficio diretto da un funzionario tecnico dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Quest'ultimo fa capo alla Direzione superiore degli affari della colonizzazione e del lavoro, ed i primi dipendono dalla Direzione per gli affari della colonizzazione e del lavoro del rispettivo Governo.

Art. 5.

I compiti tecnici sinora devoluti agli uffici del catasto e ad altri uffici esistenti nell'Africa Orientale Italiana che rientrino fra quelli di cui all'art. 1 del presente decreto, sono attribuiti agli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali previsti nel presente decreto, alle cui dipendenze è trasferito il relativo personale tecnico e d'ordine.

Art. 6.

Con successivo decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio superiore coloniale, saranno approvate le norme per il funzionamento dei servizi attribuiti agli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. 2645.
Riconoscimento quale Ente di diritto pubblico dell'« Associazione agraria dei frazionisti di Astrio » in Breno.

N. 2645. R. decreto 2 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuto quale Ente di diritto pubblico l'Associazione dei frazionisti denominata « Società dei terrieri di Astrio di Breno » esistente di fatto nel territorio della frazione di Astrio del comune di Breno. Detta Società assumerà il nuovo nome di « Associazione agraria dei frazionisti di Astrio ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1938 - *Anno XVI.*

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI, n. 2646.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Chiara, in Sezze (Littoria).

N. 2646. R. decreto 9 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Chiara, in Sezze (Littoria), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore periziato di L. 40.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1938 - *Anno XVI.*

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 119.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'art. 11 del R. decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'art. 11 del R. decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 120.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 settembre 1937-XV, n. 1632, recante norme relative all'ultimazione delle opere pubbliche nelle provincie della Campania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 settembre 1937-XV, n. 1632, recante norme relative all'ultimazione delle opere pubbliche nelle provincie della Campania.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 121.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì, ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di L. 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì, ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 122.

Assegnazione straordinaria di L. 8.000.000 per l'acquisto di un palazzo in Roma, via della Mercede, da adibire ad uffici postali telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di ampliare e rimodernare gli uffici centrali postali telegrafici della Capitale per dare sede più decorosa ai servizi al pubblico, anche in vista delle maggiori esigenze cui dovranno corrispondere i servizi postali telegrafici in occasione della Esposizione mondiale che avrà lugo in Roma nell'anno 1941;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'acquisto, l'adattamento ed arredamento di fabbricati per i servizi postali e telegrafici in Roma, verrà inscritta nella parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi la somma di L. 8.000.000 da ripartire in tre rate di cui una di L. 2.000.000 a carico dell'esercizio 1937-38 e due di L. 3.000.000 ciascuna a carico degli esercizi finanziari 1938-39 e 1939-40.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1938-XVI, n. 123.

Emissione di speciali francobolli celebrativi del 1° decennale della Fiera Campionaria di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1153, contenente norme per disciplinare l'emissione di carte valori postali commemorative;

Ritenuto che in occasione della X Fiera Campionaria di Tripoli sia da autorizzarsi l'emissione di francobolli commemorativi di tale manifestazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi della X Fiera Campionaria di Tripoli, da valere per l'affrancatura delle corrispondenze impostate negli uffici postali della Libia e dirette ovunque.

Art. 2.

I detti francobolli, dei tagli da L. 0,50 e di L. 1,25, hanno validità dal 20 maggio 1936-XIV all'8 marzo 1937-XV.

Art. 3.

Essi portano le seguenti leggende: « Poste Coloniali Italiane » nella fascia superiore, « 1936-XIV Primo decennale Fiera Campionaria di Tripoli » nell'inferiore; l'indicazione del valore in italiano ed in arabo, ai lati di quest'ultima.

Hanno inoltre le seguenti caratteristiche:

Di formato mm. 24 x 40, hanno un'unica vignetta per i due valori, rappresentante una figura muliebre nel costume regionale, stagliata in primo piano sul fondo di un paesaggio tripolino.

Ai lati della vignetta corrono due motivi geometrici che uniscono le due fasce rettangolari poste superiormente ed inferiormente alla vignetta stessa.

La colorazione è violetta per i francobolli da L. 0,50, bleu per quelli da L. 1,25.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1938-XVI, n. 124.

Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza e soppressione del posto di vice bibliotecario nel Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 14 agosto 1931, n. 1354;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella n. 4 del personale con cariche speciali del Ministero degli affari esteri, annessa al Nostro decreto 14 agosto 1931, n. 1354, è soppresso il posto di vice bibliotecario (grado 8° di gruppo *B*) ed è istituito il posto di assistente per la vigilanza (grado 10° di gruppo *C*).

La nomina a detto posto è conferita a scelta del Ministro fra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime del Consiglio d'amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1938-XVI, n. 125.

Variazioni nei ruoli del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive variazioni;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, recante disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli attuali ruoli del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, riguardanti gli impiegati amministrativi di prima categoria, gruppo *A* e *B*, ed i tecnici di seconda categoria, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C*, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

In relazione al disposto del secondo comma dell'art. 56 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, il personale di grado 6° del ruolo amministrativo di gruppo *B* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, il quale sia fornito di diploma di laurea oppure si trovi nelle condizioni previste dall'art. 193 del succitato decreto, può essere trasferito con decreto Reale, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, nel corrispondente grado del ruolo amministrativo di gruppo *A* della stessa Amministrazione e nei limiti dei posti ad esso riservati, come dall'unita tabella *A*.

Per l'avanzamento al posto di grado 5° da riservarsi, giusta la medesima tabella *A*, al personale predetto, si osservano le disposizioni di cui al successivo art. 3.

In corrispondenza dei posti che, per effetto dei passaggi di gruppo previsti dal presente articolo, saranno coperti nel relativo ruolo, dovranno mantenersi vacanti altrettanti posti di grado 6° del gruppo *B*.

Art. 3.

Il comma *f*) dell'art. 13 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è sostituito dal seguente:

« quelle al grado 5° sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore che abbiano compiuto nel grado 6° almeno tre anni di effettivo servizio, ivi compreso, per quelli provenienti dal gruppo *B*, il periodo prestato nel grado 6° del ruolo di origine ».

Art. 4.

Il periodo di anzianità di grado normalmente richiesto per gli avanzamenti è ridotto a due anni per le promozioni ai posti di grado 7° disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli di gruppo *A*, di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 5.

Al secondo comma dell'art. 112 del decreto Ministeriale 5 luglio 1928, che reca disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli, è apportata la seguente aggiunta:

« Tanto gli impiegati di cui al n. 1 come quelli indicati al n. 2 quando partecipano a concorsi che comportano passaggio a grado superiore, dovranno avere compiuto nel grado ricoperto non meno di tre anni di effettivo servizio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 47. — MANCINI.

TABELLA A.

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - 1ª CATEGORIA.
Gruppo A

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
5	Ispettori generali o Capi servizio	2
5	Ispettori generali o Capi servizio di cui all'art. 2 del presente decreto	1
6	Ispettori superiori	8
6	Ispettori superiori di cui all'articolo 2 del presente decreto	2
7	Ispettori compartimentali	11
8	Vice ispettori compartimentali	11
9	Primi segretari	17
10	Segretari	18
11	Vice segretari	
		70

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - 1ª CATEGORIA.
Gruppo B

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
6	Ispettori superiori	(1) 11
7	Ispettori compartimentali	35
7	Primi commissari amministrativi	19
8	Commissari amministrativi	62
9	Vice commissari amministrativi	97
10	Segretari	106
11	Vice segretari	
		330

(1) Salvo le vacanze di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

PERSONALE DI 2ª CATEGORIA
Ruolo del personale dei tecnici

Grado	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: Coltivazioni	Manifatture e depositi tab. greggi e lavorati	Saline, laboratorio chimico Stato e depositi sali	TOTALE
8	Capi tecnici principali	22	42	6	70
9	Capi tecnici	64	123	16	203
10	Capi tecnici aggiunti di 1ª classe	86	164	20	270
11	Capi tecnici aggiunti di 2ª classe	105	202	26	333
12	Applicati tecnici	150	286	36	472
		427	817	104	1348

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 marzo 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale cattolica di Castello di Roganzuolo (Treviso).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale cattolica di Castello di Roganzuolo (Treviso) con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, num. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di Castello di Roganzuolo (Treviso) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(914)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 marzo 1938-XVI.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduti gli articoli 14 e 21 dello statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'ing. Mario Cazzola è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna, per l'esercizio 1938.

Il cav. dott. Goffredo Di Luggo è nominato sindaco effettivo ed il cav. rag. Igino Santucci, sindaco supplente dell'anzidetta sezione, per l'esercizio 1938.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(939)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1938-XVI.

Norme per la concessione della tassa di vendita ridotta prevista dall'art. 5, lettera d), n. 2, del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, per i residui della distillazione di oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore, per il sollevamento delle acque.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 lettera *d*), n. 2, del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870;

Determina:

Art. 1.

I residui della distillazione degli oli minerali classificabili sotto la voce n. 644 *a*) della tariffa dei dazi doganali sono assoggettati alle aliquote di tassa vendita stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1937-XV, n. 1050, purchè siano impiegati nell'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati.

Art. 2.

Chiunque intenda impiegare residui della distillazione di oli minerali aventi le caratteristiche e la destinazione prevista dal precedente articolo — sia che provengano direttamente dall'estero, sia che vengano estratti dai depositi doganali o da stabilimenti nazionali di raffinazione — per poter fruire dell'aliquota ridotta di tassa vendita deve farne domanda, in carta legale, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e I.I.) corredata da un certificato del competente Ufficio del Genio civile attestante che la azienda è provvista di impianti per il sollevamento delle acque in terreni di bonifica.

Nella domanda deve essere indicato:

a) il nominativo dell'azienda, le generalità e domicilio del suo legale rappresentante, dal quale dovrà essere presentata la domanda;

b) i motori e le macchine idrovore possedute, le loro caratteristiche di fabbricazione, la potenza, il consumo orario e le ditte dalle quali i motori sono stati acquistati;

c) la superficie del comprensorio di bonifica cui sono adibite le macchine idrovore e l'ubicazione di queste;

d) le ore medie annue di presumibile funzionamento dei motori;

e) le caratteristiche del carburante normalmente impiegato e il prevedibile fabbisogno annuale per ciascun impianto;

f) la ditta fornitrice del carburante e il deposito da cui sarà prelevato, indicando se trattasi di prodotto di provenienza estera o ottenuto dalla industria nazionale.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze, quando ricorrano le condizioni di cui ai precedenti articoli, ammette la azienda richiedente a fruire dell'agevolezza fiscale, impartendo le occorrenti disposizioni alla dogana o all'Ufficio tecnico erariale che ha giurisdizione sul deposito da cui il carburante sarà prelevato, secondo che si tratti di prodotto estero o nazionale.

Art. 4.

Copia della domanda prodotta al Ministero delle finanze sarà presentata dall'azienda richiedente all'Ufficio provinciale dell'U.M.A. (Ente assistenziale utenti motori agricoli aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori) che ha giurisdizione nel territorio ove sono situati gli impianti idrovori.

Allo stesso Ufficio provinciale saranno comunicati gli estremi della concessione ministeriale da parte della dogana o dell'ufficio tecnico erariale di cui al precedente articolo.

Art. 5.

La tassa di vendita ridotta si riscuote sul carburante indicato all'art. 1 all'atto del suo sdoganamento o della sua estrazione dallo stabilimento di produzione verso presentazione di un buono di prelevamento compilato su modello fornito dalla ditta interessata, e vidimato dall'Ufficio provinciale dell'U.M.A. che ha giurisdizione sul territorio ove è situato l'impianto idrovoro.

Su ogni buono deve essere indicato:

a) l'ubicazione dell'impianto concessionario e gli estremi della concessione ministeriale ottenuta a sensi dell'art. 3;

b) i lavori da compiere e la loro durata;

c) la potenzialità dei motori da azionare e il consumo medio normale per ogni ora di lavoro;

d) il periodo di tempo durante il quale si presume di consumare il quantitativo di carburante da prelevare a tassa ridotta.

L'Ufficio provinciale dell'U.M.A. dopo aver accertato che il carburante richiesto e il suo quantitativo è in rapporto alla potenzialità dei motori da azionare e alla durata dei lavori da compiere, vidima il buono di prelevamento che dovrà essere esibito al competente ufficio finanziario (dogana o ufficio tecnico erariale) per ottenere la riduzione dell'aliquota della corrispondente tassa di vendita.

Di ogni svincolo di carburante a tassa ridotta di vendita sarà dato avviso al Comando del Circolo della Regia guardia di finanza che ha giurisdizione sulla località ove si trova l'impianto concessionario.

Art. 6

Le ditte esercenti impianti idrovori di bonifica saranno munite a cura dell'Ufficio provinciale dell'U.M.A., di un libretto speciale di controllo sul quale saranno annotate:

a) gli estremi della concessione ministeriale di cui all'art. 3;

b) i buoni di prelevamento ottenuti;

c) i prelevamenti fatti nel corso dell'anno a deconto dei buoni stessi;

d) i singoli periodi di funzionamento dei motori denunciati;

e) le rimanenze annuali di carburante agevolato.

Il libretto dovrà essere tenuto al corrente, e dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari del Genio civile o dell'U.M.A. o dell'autorità finanziaria.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno e non più tardi del mese di gennaio dell'anno successivo gli utenti dovranno presentare i libretti di controllo all'Ufficio provinciale dell'U.M.A. che, dopo aver accertato la loro regolare tenuta, li invierà all'Ufficio del Genio civile, il quale, dopo essersi assicurato della congruità dei consumi di carburante agevolato in rapporto alla specie ed alla durata dei lavori compiuti, apporrà il proprio visto di benestare o comunicherà le eventuali osservazioni alla dogana o all'ufficio tecnico erariale che ha svincolato la merce a tassa di vendita ridotta per i provvedimenti di cui al successivo art. 10.

Nessun ulteriore prelevamento di carburante a regime agevolato potrà consentirsi agli utenti che sul libretto di controllo non abbiano ottenuto il visto di benestare del competente Ufficio del Genio civile.

Art. 8.

Indipendentemente dai riscontri previsti dai precedenti articoli è data facoltà ai funzionari ed agenti della Amministrazione finanziaria di procedere a verifiche dei depositi di carburante agevolato ed all'esame dei relativi registri, compresi quelli che la ditta concessionaria tenesse per proprio conto.

Art. 9.

Il beneficio fiscale di cui all'art. 1 sarà concesso dal 18 novembre 1937-XVI, e, per i consumi effettuati da tale data fino al giorno della concessione fatta dal Ministero delle finanze a termini dell'art. 3, ma non più tardi del 30 aprile p.v., la riduzione di tassa di vendita sarà accordata sotto forma di rimborso parziale del tributo per i quantitativi di carburante che risulteranno consumati in detto periodo in base ad attestazione del competente Ufficio del Genio civile.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque con dichiarazioni inesatte e con procedimenti irregolari tendesse ad ottenere vantaggi non consentiti dalle vigenti disposizioni o comunque contravvenisse alle disposizioni medesime, sarà escluso dal beneficio fiscale di cui all'art. 1.

L'esclusione potrà avere carattere permanente o temporaneo.

Di ogni esclusione sarà dato avviso al competente Ufficio provinciale dell'U.M.A. affinchè non siano vidimati buoni di prelevamento di carburante agevolato a favore di coloro che hanno perduto il diritto alla concessione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(931)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1938-XVI.

Rimborso delle lettere di pegno e delle obbligazioni comunali emesse dalla Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1923, nn. 3154 e 3155, che rendono esecutori gli Accordi conclusi fra l'Austria e l'Italia e fra il R. Governo Italiano e la Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche di Vienna, per il trasferimento all'Ufficio italiano di verifica e compensazione dei crediti e debiti del detto Istituto verso enti e cittadini italiani;

Visto il R. decreto 15 marzo 1924, n. 331, riguardante la stampigliatura speciale delle lettere di pegno ed obbligazioni comunali emesse dalla Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche;

Determina:

Art. 1.

L'Ufficio italiano di verifica e compensazione provvederà al rimborso delle lettere di pegno e delle obbligazioni comunali emesse dalla Banca centrale delle Casse di risparmio tedesche e stampigliate ai sensi del R. decreto 15 marzo 1924, n. 331, mercè le somme realizzate con i crediti ad esso ceduti dalla detta Banca, corrispondendo ai possessori dei detti titoli lire 45.44 per ogni 100 corone di capitale nominale e cioè l'80 % del capitale nominale al ragguaglio di Lit. 56,80 per ogni 100 corone.

Art. 2.

Ai suddetti possessori sarà altresì corrisposto l'importo delle cedole scadute nel periodo 4 novembre 1918-10 agosto 1921, che risultino annesse ai titoli stampigliati di cui all'articolo precedente, in ragione di L. 45,44 per ogni 100 corone.

Roma, addì 5 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(932)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che nella seduta del 4 marzo 1938-XVI S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 71, concernente la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e l'aumento del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi solforati.

(941)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 16.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	112646	283, 50	Potenza *Antonio* fu Leonardo, minore sotto la patria potestà della madre Costantini Carolina fu Ambrogio, ved. Potenza Leonardo, dom. a Fasano (Bari).	Potenza *Antonia* fu Leonardo, ecc., come contro.
Id.	112651	220, 50	Potenza Rosa, *Angelo*, *Antonio*, Cosimo, Ambrogio, Francesco e Margherita fu Leonardo, minori sotto la patria potestà della madre Costantini Carolina fu Ambrogio, ved. Potenza, dom. a Fasano. Vincolata d'usufrutto a favore di Costantini Carolina fu Ambrogio, ved. Potenza.	Potenza Rosa, *Angela*, *Antonia*, Cosimo, Ambrogio, Francesco e Margherita fu Leonardo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	198486	297, 50	Cimabue Cipriano fu *Francesco*, dom. a Cuorgnè (Torino).	Cimabue Cipriano, dom. a Cuorgnè (Torino).
Id.	214774	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	151629	70 —	Saroldi *Ettore* di Giuseppe, dom. in Altare (Genova).	Saroldi *Arturo-Amos-Ettore* di Giuseppe, dom. in Altare (Genova).
Id. misto	5621	70 —	*Mont* Giuseppe fu *Maurizio*, dom. in Exilles (Torino).	*Mout* Giuseppe fu *Giuseppe-Maurizio*, dom. in Exilles (Torino).
Id.	6809	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	503428	157, 50	Vanni Ernesto fu Demetrio, minore sotto la patria potestà della madre Gallazzo *Livia*, dom. a Genova.	Vanni Ernesto fu Demetrio, minore sotto la patria potestà della madre Gallazzo *Gemma-Livia*, dom. a Genova.
Id.	160557	175 —	Poggi *Lorenzo* di Giuseppe, dom. a Ceriale (Genova).	Poggi *Innocente-Emanuele-Lorenzo* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	160554	140 —	Poggi *Rina* di Giuseppe, nubile, dom. a Ceriale (Genova).	Poggi *Caterina-Costanza-Maria* di Giuseppe, dom. a Ceriale (Genova).
Id.	412679	35 —	*De Martino Pasqualina* di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Avellino.	*de Martino Pasquarella* di Raffaele, ecc., come contro.
Id.	153393	63 —	*Cerutti* Maria fu Gennaro, minore sotto la tutela di Beretta Carlo fu Filippo, dom. a Bruzzano (Milano).	*Ceruti* Maria fu Gennaro, minore sotto la tutela di Beretta Carlo fu Filippo, dom. a Bruzzano (Milano).
Id.	29011	122, 50	Viola Carolina di Giovanni-Battista, moglie di Gabba *Filippo* fu Giorgio, dom. in Cassine (Alessandria), vincolata.	Viola Carolina di Giovanni Battista, moglie di Gabba *Giuseppe-Enrico-Filippo* fu Giorgio, dom. in Cassine (Alessandria), vincolata.
Id.	82400	154 —	Come sopra, vincolata.	Come sopra, vincolata.
Id.	481545	2173, 50	Figli nascituri da Angeli Carlo fu Gustavo, rappresentati dal padre e sotto la curatela di Galassi Ferdinando fu Massimo, dom. a Modena. Annotazione: L'usufrutto vitalizio del presente capitale nominale che in mancanza di prole titolare, sarà devoluto ad Angeli *Maria* di Carlo, spetta alla stessa Angeli *Maria* di Carlo.	Figli nascituri da Angeli Carlo fu Gustavo, rappresentati dal padre e sotto la curatela di Galassi Ferdinando fu Massimo, dom. a Modena. Annotazione: L'usufrutto vitalizio del presente capitale nominale che in mancanza di prole titolare, sarà devoluto ad Angeli *Daniella* di Carlo, spetta alla stessa Angeli *Daniella* di Carlo.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	481546	1120 —	Figli nascituri da Angeli Carlo fu Gustavo, sotto la rappresentanza del padre e la curatela di Galassi Ferdinando fu Massimo, dom. a Modena. Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta ad Angeli *Maria* di Carlo, dom. in Roma, in caso di non sopravvenienza di figli da Angeli Carlo fu Gustavo, il capitale è devoluto a favore della suddetta Angeli *Maria* di Carlo.	Figli nascituri da Angeli Carlo fu Gustavo, sotto la rappresentanza del padre e la curatela di Galassi Ferdinando fu Massimo, dom. a Modena. Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta ad Angeli *Daniella* di Carlo, dom. in Roma, in caso di non sopravvenienza di figli da Angeli Carlo fu Gustavo, il capitale è devoluto a favore della suddetta Angeli *Daniella* di Carlo.
Id.	59616	17,50	Pilati Rosario fu Giuseppe, dom. in Trapani, con usufrutto vitalizio a *Pilati* Francesca fu Gaspare, nubile, dom. a Trapani.	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Pilato* Francesca, ecc.
Id.	59619	21 —	Pilati Paola fu Giuseppe, moglie di De Vincenzi Angelo, dom. a Trapani, con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	59615	17,50	Pilati Gaspare fu Giuseppe, dom. a Trapani, con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	59617	17,50	Pilati Giovan Battista fu Giuseppe, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	59618	24,50	Pilati Leonarda fu Giuseppe, nubile, dom. a Trapani, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Pilati* Francesca fu Gaspare, nubile, dom. a Trapani.	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Pilato* Francesca, ecc.
Id.	341396	35 —	Antoriello *Lina* fu *Michele*, minore sotto la patria potestà della madre Martucci Marta ved. Antoriello, dom. a Napoli.	Antoriello *Michelina* fu *Michelangelo*, minore, ecc., come contro.
Id.	158540	350 —	*Macagno* Antonio di Domenico, dom. a Cavagnolo (Torino).	*Maccagno* Antonio di Domenico, ecc., come contro.
Id.	206782	2817,50	Naim *Paola* fu *Vito* o Vittorio, moglie di Levi *Luigi*, dom. a Firenze, vincolata per dote.	Naim *Gilda* fu Vittorio, moglie di Levi *Moisè-Luigi*, dom. a Firenze, vincolata per dote.
Rendita 5 %	115998	435 —	Gili Riccardo fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Greggio Anna* fu *Antonio*, ved. di Gili Giovanni, dom. in Andorno Micca (Vercelli).	Gili Riccardo fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Pozzi Angela* fu *Domenico*, ecc., come contro.
Id.	115999	435 —	Gili Enea fu Giovanni, ecc., come sopra.	Gili Enea fu Giovanni, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % 1906	342547	490 —	Maragliano Elena fu Gaetano, moglie di Giudice *Francesco*, dotale, dom. in Voghera (Pavia).	Maragliano Elena fu Gaetano, moglie di Giudice *Edoardo-Luigi-Francesco*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	332019	45,50	Bertasso Emilia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Maino Ernesta, moglie in seconde nozze di Lorenzo de Cugis, dom. a Torino, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Praga Benilde *fu Giovanni* ved. Proglio Giuseppe, dom. a Torino.	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Praga Benilde, vedova di Proglio Giuseppe, dom. a Torino.
Id.	792276	518 —	Bertasso Emilia fu Giuseppe, moglie di Lavatelli *Silvio* dom. a Torino, vincolata d'usufrutto a favore di Praga Benilde *fu Giovanni* ved. di Proglio Giuseppe dom. a Torino.	Bertasso Emilia fu Giuseppe moglie di Lavatelli *Alberto-Silvio* dom. a Torino, vincolata d'usufrutto a favore di Praga Benilde vedova di Proglio Giuseppe dom. a Torino.
Id.	794213	350 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	97987	14 —	*Arturo* Francesco fu Luigi, dom. a Montalto Uffugo (Cosenza).	*Arturi* Francesco fu Luigi dom. a Montalto Uffugo (Cosenza).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(690)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Castello di Roganzuolo (Treviso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di Castello di Roganzuolo (Treviso) e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del testo unico sopra indicato e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il dott. Nerino De Mattia è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di Castello di Roganzuolo (Treviso) ed i signori Tommaso Giacin, rag. Giuseppe Gaiotti e prof. Michele Cancian sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(915)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del macello di Rimini.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di direttore del macello di Rimini, messo in concorso con bando 31 dicembre 1936-XV, n. 274, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 27 agosto 1937;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei così formulata:

1. Ferroni Domenico . . . . con punti 38,32 su 50
2. Mazzanti Mario . . . . . . » 36,5775 »
3. Rossi Paolo . . . . » 34,6875 »
4. Verardini Prendiparte Guglielmo . » 34,155 »
5. Gamberini Piero . . . . . . » 33,88 »
6. Guido Guidi . . . . » 33.60 »
7. Miege Giuseppe . . . . . . » 33,42 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Forlì e del comune di Rimini.

Forlì, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: UCCELLI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti al posto di direttore del macello di Rimini;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sig. dott. Ferroni Domenico è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del macello di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Forlì e del comune di Rimini.

Forlì, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: UCCELLI.

(781)

REGIA PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

(*Omissis*).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice riconvocata in esecuzione del R. decreto 2 settembre 1937-XV, limitatamente alle puntuazioni attribuite ai candidati dottori Bertolini Carlo e Pellizzari Remigio:

1° Pellizzari Remigio . . . . . con voti 20.81/50
2° Bertolini Carlo . . . . . . con punti 20.44/50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Padova e per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Padova, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: CELI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

(*Omissis*).

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 aprile 1935, ciascuno per la sede a fianco segnata, i signori:

Dott. Pellizzari Remigio - Consorzio di Este;
Dott. Bertolini Carlo - Consorzio di Villa Estense.

Il presente decreto, insieme a quello di pari numero e data con cui si approva la nuova graduatoria dei due concorrenti sopranominati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della provincia di Padova e per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Padova, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: CELI.

(782)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.